

VERBALE DI SEDUTA del 3/9/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 3 del mese di settembre alle ore 16.20 nella sala riunioni "Avv. Nino Florio", si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania; sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Rosario	PIZZINO	- Presidente
Avv. Fabrizio	SEMINARA	- Vice Presidente
Avv. Maria Concetta	LA DELFA	- Consigliere Segretario
Avv. Lucia	SPAMPINATO	- Consigliere Tesoriere
Avv. Antonino	CIAVOLA	
Avv. Benito	TRIOLO	
Avv. Ignazio	AIELLO	
Avv. Giuseppe	FIUMANÒ	
Avv. Tiziana	FOTI	
Avv. Maria Roberta	PASSALACQUA	
Avv. Santi Pierpaolo	GIACONA	
Avv. Alessia	FALCONE	
Avv. Elena	CASSELLA	
Avv. Riccardo	LIOTTA	
Avv. Assunta	SALVO	
Avv. Tiziana	ALOISIO	
Avv. Luigi Maria	VITALI	
Avv. Oriana	TOSCANO	
Avv. Giovanni	LOTÀ	
Avv. Dario	MOTTA	
Avv. Davide	NEGRETTI	
Avv. Denise	CARUSO	
Avv. Monica	FOTI LONGO	

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Personale CDD – determinazioni;
2. Rinnovo contratti Dott.ssa Novara – Dott. Biondi;
3. Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno.

Personale CDD – determinazioni;

Il Presidente espone la questione ricordando anche quanto discusso nella precedente seduta di Consiglio e rivolge il suo ringraziamento al consigliere Dario Motta il quale, relatore nominato sulla questione in oggetto, ha svolto il proprio compito con grande puntualità e professionalità.

Prende la parola il consigliere Dario Motta il quale, chiarisce in modo più che ampio ed esaustivo la posizione della dipendente Ferrarotto, indicando il quadro normativo di riferimento anche alla luce degli arresti giurisprudenziali resi in materia.

Al termine di un laborioso approfondimento, il consigliere Motta dichiara di essere giunto alla conclusione che la disciplina applicabile al caso di specie è quella contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 (c.d. jobs act).

In applicazione di tale normativa è chiaro che il limite delle posizioni contrattuali stipulate a tempo determinato non può essere superiore a una certa soglia temporale, il superamento della quale potrebbe esporre il COA ad una richiesta risarcitoria da parte della lavoratrice ma non alla

conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dalla legge e dalla giurisprudenza con riferimento al pubblico impiego, né alla disciplina prevista dal “decreto dignità”, attesa l’espressa esclusione dell’applicabilità delle nuove disposizioni alla PA.

Il consigliere Motta specifica che la detta azione risarcitoria vedrebbe quale legittimato passivo non solo il datore di lavoro (agenzia interinale) ma anche l’utilizzatore finale (COA), solidalmente responsabile con il primo, secondo quanto ampiamente e reiteratamente chiarito dalla legge e dalla giurisprudenza.

Per completezza argomentativa il consigliere Motta chiarisce che, secondo recente orientamento espresso dalle SS. UU. della Cassazione, nell’eventuale giudizio di risarcimento in argomento, sul lavoratore non grava alcun onere probatorio, in quanto il danno da perdita di chances è da considerare in re ipsa, con conseguente risarcimento che sarebbe quantificato dal giudice in un importo ricompreso tra le due e mezzo e le dodici mensilità, secondo le disposizioni contenute nella L. n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).

Appare evidente quindi che, nel caso di specie, non essendo possibile una proroga del contratto di lavoro già scaduto, è necessario trovare una soluzione differente al fine di evitare che il posto di segreteria del CDD, essenziale al funzionamento dell’organo cui è dedicato, resti vacante fino all’espletamento delle operazioni del già bandito concorso, con conseguente interruzione del servizio e relativo disagio per la classe forense distrettuale.

La soluzione che il consigliere Motta propone, al termine della sua analisi, è quella di accedere all’istituto disciplinato dall’art. 19 comma 3 del D. Lgs. 81/2015 (c.d. deroga assistita), di cui legge il testo, che prevede la stipula di un ulteriore contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi, previa precauzionale sottoscrizione di conciliazione innanzi la DTL di Catania relativamente agli intercorsi rapporti di lavoro.

L’Avv. Motta ritiene che la superiore soluzione sia la più rispondente alle prospettate ragioni di opportunità, attesa la massima urgenza di occupare il posto di segreteria del CDD.

In alternativa l’unica soluzione sarebbe quella di assegnare temporaneamente le relative mansioni ad una delle altre unità in forza al consiglio. Ma tale soluzione creerebbe, all’evidenza, dei problemi seri nella gestione dell’Ordine dovendosi, infatti, sottrarre forza lavoro ad altri servizi altrettanto indispensabili.

Interviene l’Avv. Vitali il quale rileva che, nella delibera fornita tra i documenti in esame per la odierna seduta, non rinvia il punto relativo all’approvazione del bando.

Il presidente chiarisce che tale approvazione è avvenuta con successiva delibera che viene fornita ai consiglieri in copia fotostatica.

Alle 12.26 è presente il Consigliere Avv. Corrado Adernò

Il Presidente riassume, quindi, le possibili soluzioni.

- provvedere ad un rinnovo del contratto di somministrazione con la Dott.ssa Ferrarrotto, che potrebbe esporre il Consiglio ad eventuali richieste risarcitorie ma non alla conversione del contratto a tempo indeterminato, escluso dalla legge per il pubblico impiego;

- provvedere ad attivare la procedura ex art. 19 c. 3 del decreto 81 del 2015, assegnando una unità già in forza al Consiglio dell'Ordine fino alla stipula dell'ulteriore contratto a termine in "deroga assistita", previa sottoscrizione di conciliazione presso la stessa DTL di Catania;
- assegnare un dipendente già in forza al consiglio dell'ordine per tutto il periodo necessario all'espletamento della procedura concorsuale per lo svolgimento delle mansioni in precedenza attribuite alla d.ssa Ferrarotto.

A questo punto interviene l'Avv. Antonino Ciavola il quale rileva che un mero ulteriore rinnovo potrebbe non essere illegittimo, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 1 dell'Accordo Collettivo per le Agenzie di Somministrazione Lavoro del 21/12/2018.

L'avv. Motta dichiarando di avere già valutato, nella sua analisi, la citata normativa contrattuale, esprime perplessità circa la sua applicabilità, al caso di specie, riservando tuttavia un ulteriore approfondimento sul punto.

A questo punto il Consiglio, all'unanimità, dà mandato al Presidente di valutare le suddette opzioni, di scegliere quella ritenuta più idonea approntando gli atti necessari al fine e già autorizzandolo ad assegnare temporaneamente al servizio di segreteria del CDD un altro dipendente del Consiglio; all'esito, convocare una seduta, anche straordinaria, per relazionare e deliberare sul punto. Il Consiglio approva all'unanimità.

Rinnovo contratti Dott.ssa Novara – Dott. Biondi;

Il Presidente chiede di ratificare l'atto presidenziale di rinnovo dei contratti.

Sul Punto il Presidente rileva come è necessario cominciare a comprendere con quali modalità (stabilizzazione secondo la "Legge Madia" oppure indicazione di nuova procedura concorsuale) affinché il Consiglio possa dotarsi, a tempo indeterminato, di due unità, già previste in pianta organica, e destinate allo svolgimento delle mansioni di bibliotecario/a e operatore di Ente, addetto alla segreteria dell'Organismo di Conciliazione.

Il Consiglio approva all'unanimità la ratifica del provvedimento presidenziale del 30 agosto 2019.

Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che sono state fatte alcune piccole migliorie nei locali a disposizione del Consiglio (in particolare, spostamento della segreteria del CDD in locali più idonei e realizzazione dell'archivio e ricollocamento della segreteria della scuola forense). Il Consiglio tutto esprime il suo apprezzamento per le modifiche logistiche effettuate.

La seduta viene chiusa alle ore 13.38

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Maria Concetta La Delfa

Il Presidente
f.to Avv. Rosario Pizzino

E' copia conforme all'originale
Catania, 25/9/2019

Il Consigliere Segretario
Avv. Maria Concetta La Delfa

